



In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 11/2024

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **23737** del registro di Segreteria, proposto da

- **D. C. C. M.** (omissis) nata a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente alla via omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Galloro, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo Valentia alla via Argentaria, n. 7, come da procura su foglio separato da considerarsi in calce in calce al ricorso introduttivo – *ricorrente*;

contro

- **I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, con sede a Roma in via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato a Catanzaro in via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS – *resistente*;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 15 febbraio 2024;

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra C. M. D. C. ha evocato in giudizio l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza sociale per la rideterminazione del suo trattamento pensionistico, rimasta infruttuosa la previa azione amministrativa. In particolare, la ricorrente ha rappresentato di essere titolare di pensione n. omissis liquidata col sistema misto con decorrenza 01.09.2019, avendo lavorato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito ininterrottamente dal 01.01.1977 al 31.08.2019. Le veniva difatti conferita la pensione anticipata (ex anzianità) n. omissis con decorrenza 01.09.2019 recante importo annuo lordo E. 23.960,50 – pagamento n. omissis.

Lamenta la ricorrente che la pensione così liquidata non considera il periodo lavorativo regolarmente prestato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito dal 01.09.1991 al 31.08.1992 (anni 1, mesi 0, giorni 0) come comprovato dal certificato di Servizio rilasciato dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la omissis – Istituto comprensivo < omissis > (omissis) del 14.02.2018 (doc. 5 in fascicolo ricorrente) ma non riportato nell'Estratto conto previdenziale INPS aggiornato al 16.06.2023 (doc. 4 in fascicolo ricorrente).

Ha concluso chiedendo la condanna dell'Ente “*al pagamento, in*

favore di D. C. C. M. alla corresponsione di detta pensione come nella maggior somma rideterminata. E ciò previa sistemazione della posizione assicurativa mediante inserimento nell'Estratto Conto Previdenziale dei periodi lavorativi regolarmente prestati ed avanti indicati. Con la condanna ulteriore alla corresponsione delle somme differenziali per il periodo decorrente dall'01.09.2019, data di costituzione in suo favore della Pensione, alla data di emissione della presente sentenza. Di guisa da determinare una ininterrotta erogazione nella misura dovuta sin dalla costituzione del beneficio. Con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun rateo al soddisfo: ciò nei limiti normativamente previsti. Con l'ulteriore condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, che ne fa richiesta con l'espressa dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.".

2. Si è costituito l'INPS evidenziando che "nel caso che ci occupa, la prima liquidazione della pensione è stata effettuata dalla sede INPS di omissis, competente in base al luogo di svolgimento del lavoro (doc. 2). In detta fase il periodo oggi preteso era rappresentato dall'ente datore di lavoro nello stato matricolare, quale decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo, precedente alla decorrenza economica del 01.09.1992, ed omissis su passweb; pertanto, non utile ai fini pensionistici. Successivamente, è stato prodotto all'INPS il certificato di servizio

(doc. 3) da cui risulta quale decorrenza economica l'01.09.1991.

Poiché tra i due documenti quello valevole ai fini della certificazione dei servizi è, appunto, quest'ultimo, la sede ha potuto integrare la posizione assicurativa con l'anno mancante. Per l'effetto, la pensione è stata riliquidata, giusta determina n. omissis (doc. 4), in considerazione del maggior servizio inserito e certificato su passweb, come richiesta della ricorrente. In forza della nuova lavorazione il trattamento pensionistico in godimento è, allo stato, di importo annuo pari ad Euro 24.778,50 (doc. 5). Le somme arretrate, comprensive di interessi legali (doccc. 6,7) saranno erogate con la prima rata utile di aprile 2024" (cfr., memoria INPS, pag. 3).

L'ente previdenziale ha pertanto concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

3. All'udienza del 15.02.2024, l'Avv. Galloro e l'Avv. Battaglia ha discusso la causa come da verbale in atti. In particolare, l'Avv. Galloro dichiarato di aderire alla declaratoria di cessata materia del contendere, ma non alla richiesta di compensazione delle spese legali. Ha pertanto insistito per la condanna alle spese, come da nota specifica prodotta in udienza, giusto il principio della soccombenza virtuale (in ragione delle due comunicazioni via pec del 2019 e del 2023). L'Avv. Battaglia ha insistito per la compensazione delle spese.

4. Il Giudice, nel prendere atto della soddisfazione

dell'interesse del ricorrente in forza della riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'ente previdenziale, dichiara cessata la materia del contendere.

5. Giusto il principio della soccombenza virtuale, l'INPS deve essere condannato a rifondere l'Avv. Galloro, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c, delle spese di giudizio che vengono quantificate in euro 1.500,00= oltre accessori di legge.

A tale riguardo, nel corso dell'udienza odierna, il difensore ha depositato apposita nota esplicativa delle competenze reputate come a lui dovute. Questo Giudice, condividendo il parametro di determinazione della controversia previdenziale ex art. 13, comma 2 c.p.c. (in applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 16573/2010 e riaffermato con la sentenza n. 21444/2018), tuttavia ritiene che la quantificazione operata dal legale (sul valore della domanda correttamente determinato) sia eccessiva in quanto considera anche la fase istruttoria e di trattazione della causa (che non si è tenuta proprio per l'intervenuto riconoscimento *aliunde* del diritto azionato e che non ha comportato la decisione su questioni di fatto o di diritto).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito alla controversia promossa da D. C. C. M., contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore* – al pagamento di euro 1.500,00=, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Avv. Alberto Galloro.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024

IL GIUDICE

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 15/02/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni